

ESTERO

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Comunicazione sui servizi di pagamento transfrontaliero al via*Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero: invio trimestrale con decorrenza dal 1.01.2024*

Nell'ambito delle misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per **contrastare le frodi in materia di Iva**, con il D.Lgs. 18.10.2023, n. 153 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE.

Le indicazioni contenute nella Direttiva partono dal presupposto che, per la maggior parte degli **acquisti online** effettuati dai consumatori nel territorio dell'Unione i pagamenti sono eseguiti tramite **prestatori di servizi di pagamento**; quest'ultimi detengono informazioni specifiche che permettono di identificare il destinatario o il beneficiario di tale pagamento, oltre alle informazioni generiche relative alla data, all'importo e allo Stato di origine del pagamento. Pertanto, per rafforzare la lotta alle frodi Iva, i **prestatori dei servizi di pagamento (PSP) sono tenuti a conservare la documentazione relativa ai pagamenti, comunicando tali dati alle rispettive Amministrazioni fiscali**. Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute al **sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)**, che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di Iva sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri. Il CESOP potrà fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mettere i risultati a disposizione di Eurofisc, ossia della rete comunitaria di esperti sulle frodi Iva, individuati dalle Amministrazioni fiscali.

Con il **provvedimento 20.11.2023, n. 406675 l'Agenzia delle Entrate** ha disciplinato la comunicazione in argomento, ai sensi dell'art. 40-quater D.P.R. 633/1972.

Sono **tenuti all'adempimento i prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Paese di origine e quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Paese ospitante**. Nel caso in cui la casa madre voglia effettuare l'invio della comunicazione per conto della *branch* italiana, la stessa deve essere registrata nella sezione Indagini finanziarie del REI; inoltre, nella comunicazione la casa madre deve essere indicata come *"SendingPSP"*, mentre la *branch* italiana deve essere indicata come *"ReportingPSP"* (**FAQ Agenzia delle Entrate del 14.12.2023**).

Tra le **informazioni da comunicare** si segnalano le seguenti: il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui il prestatore di servizi di pagamento; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; il numero di identificazione Iva, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili; l'IBAN o, se non disponibile, altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione. **La comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1.01.2024**. Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è **l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni** (ossia primo invio dal 30.04.2024).